



Udine, 21/01/2016

Oggetto: Bonus 80,00€ mensili 2016 - Detrazioni d'imposta 2016

Circolare numero: 002/2016

In sintesi:

I sostituti d' imposta sono obbligati a riconoscere "in via automatica" ai lavoratori cui erogano redditi da lavoro dipendente e/o redditi assimilati al lavoro dipendente un credito d'imposta pari a 80 euro mensili.

Al fine di evitare il riconoscimento di crediti inesistenti con conseguenti pesanti operazioni di conguaglio a fine anno ovvero in sede di dichiarazione dei redditi, si invitano le Ditte a fornire al personale dipendente l'informativa che verrà inviata separatamente.

Si ricorda che i lavoratori sono chiamati a comunicare al sostituto d'imposta ogni variazione che possa modificare il diritto alle detrazioni d'imposta.

Approfondimento:

1) Credito di imposta 80€ mensili

Di seguito si riassumono le condizioni e le modalità di applicazione del bonus.

Potenziati beneficiari: contribuenti titolari di redditi da lavoro dipendente e/o redditi assimilati al lavoro dipendente (ad es. soci lavoratori di cooperative, borsa di studio, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), compreso i contribuenti titolari di prestazioni a sostegno del reddito (Cassa integrazioni ordinaria e straordinaria, mobilità, disoccupazione) in quanto tali somme, essendo sostitutive del reddito da lavoro dipendente, hanno la medesima natura dei redditi sostituiti.

Non compete pertanto ai contribuenti il cui reddito complessivo non è costituito, nemmeno in parte, da redditi da lavoro dipendente e/o assimilati.

Limiti di reddito: contribuenti con reddito complessivo fino a 26.000,00 euro nell'anno d' imposta 2016; per reddito complessivo si intendono tutti i redditi percepiti dal contribuente (con la sola esclusione del reddito dell'abitazione principale e sue pertinenze) compresi quindi anche redditi dei quali il sostituto di imposta non ha alcuna conoscenza.

Importo del credito di imposta: 960,00 euro per reddito complessivo fino a 24.000,00 euro; per redditi compresi tra i 24.000 e i 26.000 il credito sarà proporzionalmente ridotto; per redditi oltre i 26.000,00 euro il credito si azzera. Il credito viene rapportato (a giorni) in base al periodo di lavoro effettuato nel 2016.

A chi non viene erogato: in prima battuta, e salvo conguaglio, il credito non viene erogato:

- a coloro che nel mese di erogazione risultano "incapienti" in quanto l'imposta lorda generata dai redditi da lavoro dipendente e/o assimilati è pari o inferiore alle detrazioni per reddito da lavoro dipendente (sono neutre rispetto al conteggio le detrazioni per coniuge, figli e familiari a carico);
- a coloro che hanno richiesto al sostituto d' imposta la non applicazione delle detrazioni;
- ai contribuenti che hanno fatto domanda di non beneficiare del bonus.

Si ribadisce che in assenza di indicazioni specifiche da parte dei potenziali beneficiari i sostituti d' imposta sono obbligati a riconoscere il credito tenendo conto esclusivamente dei dati in loro possesso.

Al fine pertanto, di evitare il riconoscimento di crediti inesistenti – che ne comporterebbe la restituzione in sede di conguaglio di fine anno ovvero in sede di dichiarazione dei redditi – si invita a fornire al personale che percepisce redditi di lavoro dipendente o assimilato l' informativa che sarà inviata e che dovrà essere restituita sottoscritta.

Allo Studio dovrà essere restituita copia dei moduli riconsegnati dai dipendenti preferibilmente via e-mail o via FAX. Gli originali andranno invece conservati nei fascicoli dei lavoratori presso gli archivi aziendali.

2) Detrazioni di imposta

Si ricorda che i lavoratori dipendenti e i percettori di redditi assimilati (collaboratori, amministratori, ecc.) sono obbligati a comunicare ai propri datori di lavoro/committenti ogni variazione della situazione familiare e reddituale che possa incidere sulla fruizione delle corrette detrazioni d' imposta.

Questo Studio sta completando l'invio dei moduli di richiesta delle detrazioni di imposta mediante la loro pubblicazione su STIR o con l'invio di e-mail o mettendo a disposizione la documentazione cartacea.

I moduli inviati contengono già, pre-compilati, i dati e i carichi di famiglia utilizzati per il 2015.

Il lavoratore dovrà quindi prestare attenzione ai dati riportati e, solo qualora fosse necessario apportare delle variazioni, dovrà restituire i moduli riportando la nuova situazione a valere dal 2016.

Se non ci sono variazioni da comunicare non è necessario restituire il modello e, in tal caso, questo Studio continuerà ad applicare le detrazioni sulla base della situazione risultante a dicembre 2015 .

Allo Studio dovrà essere restituita copia dei moduli riconsegnati dai dipendenti preferibilmente via e-mail o via FAX. Gli originali andranno invece conservati nei fascicoli dei lavoratori presso gli archivi aziendali.